

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

- (7) Dato che, a causa della mancata collaborazione da parte dell'azienda, la Commissione non ha potuto stabilire se si trattasse effettivamente di un nuovo operatore né calcolare il livello del dumping, le risultanze sono state tratte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. In mancanza di collaborazione, occorre concludere che le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") prodotti ed esportati dalla Betadiskindo devono essere soggetti al dazio (41,1 %) istituito a livello nazionale dal regolamento (CE) n. 1821/98 del Consiglio e che tale dazio deve pertanto essere reintrodotta.

E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (8) Visto che nell'ambito del riesame si sono riscontrate pratiche di dumping in rapporto alla Betadiskindo, il dazio antidumping applicabile a detta azienda deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2152/98.

F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (9) La Betadiskindo è stata informata degli elementi e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre l'applicazione del regolamento (CE) n. 1821/98 alle sue importazioni nella Comunità.

- (10) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1821/98 scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minidischi da 3,5" utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati, che rientrano nel codice NC ex 8523 20 90 (codice addizionale Taric 8523 20 90*10), originari dell'Indonesia e prodotti dalla PT Betadiskindo Binatama.
2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 41,1 %.
3. Il dazio istituito viene riscosso sulle importazioni del prodotto in questione registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2152/98.
4. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
G. VERHEUGEN